

BILANCI DI LIQUIDAZIONE

IL NUOVO OIC 5 E LO STATO DELL'ARTE

Torino, 16 aprile 2026

LUCA DEUSEBIO – SILVIA CORNAGLIA

CONTESTO NORMATIVO



Art. 2490 c.c. – Bilanci in fase di liquidazione

I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società.

«Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli [2423](#) e seguenti»

Art. 2492 c.c. – Bilancio finale di liquidazione

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.

DAL «COSA» AL «COME» : IL PRINCIPIO OIC 5



Il principio contabile OIC 5 disciplina i **criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria delle società**, fornendo indicazioni su:

- ☐ struttura degli schemi di bilancio;
- ☐ criteri di valutazione delle poste attive e passive quando viene meno il presupposto della continuità aziendale.

EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO OIC 5



È da tempo in fase di consultazione una revisione del principio, dettata:

- ☐ dall'esigenza di **adeguamento** della struttura all'evoluzione che hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli anni;
- ☐ dalle **criticità** riscontrate nell'applicazione del principio ancora vigente.

IL NUOVO OIC 5




Il **nuovo** principio contabile OIC 5 evolve verso una **maggiore semplificazione e prudenza**. Le principali novità riguardano:

- ☐ la valutazione delle attività;
- ☐ la rilevazione dei costi previsti della procedura;
- ☐ gli schemi di bilancio.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

La valutazione delle attività al valore di realizzo previsto dal principio attualmente vigente è risultata inapplicata nella prassi quando tale valore è superiore al valore contabile.



Allineamento del criterio indicato dal principio alla prassi operativa prevalente, improntata a maggiore prudenza.




Valutazione al **minore** tra costo e valore di realizzo

COSTI PREVISTI DELLA PROCEDURA



Il fondo per costi e oneri della liquidazione previsto dal principio attuale spesso non viene rilevato o viene rilevato in maniera parziale, a causa delle incertezze legati alla stima degli elementi - elencati dal principio – da considerare lungo la durata dell'intera procedura.




Iscrizione di fondi solo a fronte degli oneri per i quali sussiste **un'obbligazione non evitabile** da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

CAMBIO DI

FINALITA' DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

Secondo l'attuale OIC 5, la finalità del bilancio è quella di fornire **informazioni prognostiche sull'esito della liquidazione.**



Nella bozza del nuovo principio contabile, il bilancio di liquidazione costituisce uno **strumento informativo di rendicontazione** circa l'andamento del procedimento liquidatorio.

NOTA INTEGRATIVA




L'informazione relativa alle **previsioni circa l'esito della procedura liquidatoria** è stata recuperata in nota integrativa, prevedendo che i liquidatori debbano illustrare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni:

- ☐ sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi;
- ☐ sull'adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.

SCHEMI DI BILANCIO - ATTIVO



In materia di schemi di stato patrimoniale è stato osservato che per una società in liquidazione **perde di significato la distinzione tra attivo immobilizzato e circolante**, propria delle aziende che operano in prospettiva di continuità.



Schemi maggiormente coerenti con le finalità della liquidazione, nei quali la classificazione delle voci dell'attivo avvenga esclusivamente per **natura**.

CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'



Quando l'assemblea degli azionisti ha previsto la continuazione, anche parziale, dell'attività dell'impresa, gli schemi da utilizzare sono quelli **ordinari**.


Sono aggiunte specifiche voci all'attivo dello Stato Patrimoniale che accolgono le attività destinate alla liquidazione in modo da distinguere, come prevede l'art. 2490 cc, le attività in continuità da quelle in liquidazione:

Voce «E) Attività destinate alla liquidazione»
più adeguate info in Nota Integrativa

SCHEMI DI BILANCIO - PASSIVO



I creditori sono creditori dell'intera società e quindi soddisfatti con il realizzo del totale attivo.



Scelta di non prevedere una distinzione fra i creditori dell'attività in continuità e gli altri creditori. Potrebbero altresì esserci creditori tutelati da diverse garanzie: si è scelto di recuperare tale informazione in nota integrativa.

SCHEMI DI BILANCIO – CONTO ECONOMICO




In relazione al conto economico, si è deciso di introdurre delle voci ad hoc relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione:

A6) Proventi della procedura liquidatoria (es plusv.da cessione di attività)

B15) Oneri della procedura liquidatoria (es minusv.da cessione di attività)

Tale informazione è rilevante sia nel caso in cui la società abbia deciso di proseguire l'attività di impresa in fase di liquidazione, sia nel caso in cui abbia deciso di interromperla.



Non si è ritenuto necessario differenziare lo schema di conto economico nelle due situazioni.

RENDICONTO FINANZIARIO

Appendice C : senza prosecuzione dell'attività

Eliminate le voci relative ai flussi finanziari in uscita derivanti dalle attività di investimento

EVENTI SUCCESSIVI

Se comportano in via definitiva il realizzo, l'estinzione o l'insussistenza di attività e passività possono essere rappresentate nel Bilancio in chiusura con contropartita a CE nelle 2 nuove voci «A6» o «B15»



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos